

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE AMICI DI LORENZO SULPIZIO

TITOLO I - Costituzione, denominazione, sede e scopi dell'associazione

Articolo _1_- (Costituzione)

È costituita una associazione non riconosciuta denominata "Associazione Amici di Lorenzo Sulpizio", d'ora innanzi indicata, nel presente atto, come l'«Associazione».

Gli scopi, l'attività ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dal presente statuto – ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e che prevede la l'elettività delle cariche associative - nonché dai regolamenti di attuazione.

Articolo _2_- (Sede)

L'Associazione ha la propria sede istituzionale in Roma, attualmente in Via del Banco di Santo Spirto, n. 42.

L'Associazione, in conformità alle norme statutarie, potrà in ogni tempo trasferire la sede istituzionale in altra città della Repubblica Italiana e/o istituire e/o sopprimere sedi secondarie o locali sia in Italia che all'estero.

Articolo _3_- (Durata)

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e si scioglierà solo nei casi e nei modi previsti dal presente statuto e dalla legge italiana.

Articolo _4_- (Scopi, attività dell'Associazione ed ambito territoriale di operatività)

L'Associazione non persegue fini di lucro né intende svolgere attività economiche ma si propone di operare per esclusive finalità di carattere sociale, civile, etica e culturale nella memoria di Lorenzo Sulpizio.

L'Associazione rispetta e promuove i principi della Costituzione della Repubblica Italiana nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo volti a tutelare e favorire il miglioramento della condizione spirituale, sociale, culturale ed economica della persona e delle formazioni sociali in cui essa si esprime.

In particolare, l'Associazione intende svolgere, nell'interesse degli associati e/o della collettività, attività di:

- promozione di iniziative funzionali alla sviluppo della personalità, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazioni di disagio soggettivo, sociale, economico e culturale;
- promozione di attività di formazione ed informazione in ambito sociale, sanitario, culturale, sportivo, civile e lavorativo;
- sostenere i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi, del principio di solidarietà, al fin di contribuire a superare ogni squilibrio economico, sociale, territoriale e culturale.

A tal fine, l'Associazione intende:

- organizzare dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde e conferenze;
- promuovere borse di studio per la partecipazione a corsi di studio di tirocinio e formazione professionale nonché per attività di ricerca economica, scientifica e sociale;
- contribuire alla pubblicazione di atti, ricerche, elaborati realizzati con il contributo dall'Associazione e dai suoi associati;
- realizzare e gestire un sito web per la promozione dei rapporti interpersonali tra gli associati;
- effettuare donazioni nel rispetto della riservatezza e della dignità dei beneficiari.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile ai raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione dei propri associati e di terzi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione, inoltre, potrà partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il perseguitamento dei fini istituzionali, l'Associazione:

- potrà svolgere qualsiasi attività che sia funzionale al raggiungimento dei propri scopi (ivi comprese qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare);
- potrà esercitare - esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro - attività collaterali, anche commerciali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente per gli enti non commerciali;
- si avvarrà prevalentemente delle attività prestate - in forma volontaria, libera e gratuita - dai propri associati, ai quali potranno tutt'al più essere rimborsate le spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento.

L'associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e l'eventuale riconoscimento d'ente morale.

Articolo _5_ - (*Emblema*)

L'Associazione potrà contraddistinguersi utilizzando propri emblemi.

Titolo II - Associati

Articolo _6_ - (*Criteri, requisiti e modalità per associarsi*)

L'associazione è libera ed aperta a chiunque ne condivida i principi. Il numero degli associati è illimitato.

Possono associarsi, indistintamente e in ogni momento della vita dell'Associazione, tutte le persone fisiche, uomini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni di età, nonché le persone giuridiche, sia pubbliche che private.

Chi, in possesso dei requisiti, intenda associarsi deve farne domanda al Presidente.

Il Presidente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, può accogliere la richiesta o rigettarla con provvedimento motivato.

In caso di rigetto, ed entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, il richiedente può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri il quale, sentito il Presidente, se ritiene di accoglierlo, dispone con provvedimento motivato l'iscrizione del richiedente.

Con apposito regolamento sono determinate le norme di procedura di iscrizione e opposizione al rigetto della iscrizione.

Articolo _7_ – (Categorie degli Associati)

L'Associazione riconosce le seguenti categorie di associati:

Associati Fondatori;

Associati Ordinari;

Associati Benemeriti.

Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari devono essere iscritti nel Registro degli Associati, a cura del Presidente, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda,

Gli Associati Benemeriti devono essere iscritti, a cura del Presidente, nell'Albo dei Benemeriti.

Il Registro degli Associati e l'Albo dei Benemeriti sono tenuti ed aggiornati dal Presidente.

Articolo _8_ – (Associati Ordinari: diritti e doveri e perdita della qualità)

Sono Associati Fondatori che hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro degli Associati, che implica l'accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto, entro il 30 giugno 2012. Sono Associati Ordinari coloro che hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro degli Associati, che implica l'accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto dal 1° luglio 2012. I diritti e gli obblighi degli Associati Fondatori sono i medesimi previsti per gli Associati Ordinari.

Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari hanno diritto – a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro degli Associati - di partecipare alla vita istituzionale dell'Associazione, esercitando i diritti ed i doveri previsti nel presente statuto.

In particolare, gli Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari:

- fanno parte dell'Assemblea degli Associati ed hanno diritto di esercitare il proprio voto;
- hanno diritto di elettorato attivo e passivo per la composizione degli organi dell'Associazione;
- hanno l'obbligo di versare, con cadenza annuale, i contributi associativi determinati dal Consiglio Direttivo e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché i provvedimenti e le deliberazioni adottate ed emanate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di Associato Fondatore e quella di Associati Ordinario, intrasmissibile per causa di morte, si perde per: (i) decesso, (ii) recesso; (iii) esclusione.

Il decesso è accertato dal Presidente, che dispone la cancellazione dell'associato dal Registro degli Associati entro trenta giorni dalla scoperta.

Il recesso dall'Associazione si effettua mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente presso la sede dell'Associazione. Il Presidente, in tal caso, dispone la cancellazione dell'associato dal Registro degli Associati entro trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione.

L'esclusione è comminata all'Associato Fondatore e all'Associato Ordinario che col proprio agire lede gravemente l'immagine dell'Associazione e/o pone in essere atti contrari agli scopi ed alle finalità dell'Associazione. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di esclusione, l'Associato può, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, proporre reclamo al Collegio dei Proibiviri il quale, se ritiene di accoglierlo, dispone con provvedimento motivato l'annullamento della decisione di esclusione.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo _9_ – (Associati Benemeriti: diritti e doveri e perdita della qualità)

La qualità di Associati Benemeriti si acquista, nelle forme e modalità di cui al presente statuto, con l'iscrizione dell'Albo dei Benemeriti.

Sono Associati Benemeriti coloro che - tra intellettuali, imprenditori, professionisti, esponenti delle istituzioni, locali e nazionali, enti - pubblici e privati - portando il loro contributo intellettuale e/o economico agiscono per il bene e la crescita dell'Associazione.

La qualità di Associato Benemerito, intrasmissibile ed incedibile, si perde in seguito alla cancellazione dall'Albo dei Benemeriti, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata nel caso in cui l'associato abbia posto in essere atti e comportamenti lesivi della immagine e del buon nome dell'Associazione.

Titolo III - Degli organi dell'Associazione

Articolo _10_ - (*Organî dell'Associazione*)

Gli organi statutari dell'Associazione, collegiali e monocratici, sono:

l'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;

il PRESIDENTE;

il CONSIGLIO DIRETTIVO (se nominato);

il COLLEGIO DEI PROBIVIRI (se nominato);

Agli uffici degli organi dell'Associazione si accede mediante elezione, con criteri democratici.

Nessuna carica dell'Associazione da diritto a remunerazione alcuna, salvo la possibilità, nei casi previsti con regolamento, del rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Eccezion fatta per il Revisore, possono essere eletti componenti degli organi dell'Associazione solo coloro che rivestono la qualità Associati Ordinari.

La perdita, per qualunque motivo, della qualità di Associato Ordinario determina automaticamente la decadenza dall'ufficio ricoperto in seno agli organi dell'Associazione

Capo I - Assemblea degli Associati

Articolo _11_ - (*Assemblea degli Associati*)

L'Assemblea degli Associati si compone di tutti gli Associati Fondatori e Ordinari, e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

In sede ordinaria, all'Assemblea degli Associati spetta il compito di deliberare:

- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente, da scegliersi tra i componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;

- la nomina del Revisore, scegliendolo tra persone esperte e qualificate;
- l'approvazione, entro il mese di aprile di ciascun anno solare, del *“Bilancio preventivo”* e del *“Bilancio consuntivo”* dell'Associazione, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- su ogni aspetto della vita dell'Associazione e, principalmente, sulle iniziative e sulle attività volte alla realizzazione degli scopi associativi sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria, all'Assemblea degli Associati spetta il compito di deliberare:

- sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, comprese le modalità ed i termini per la liquidazione dell'eventuale patrimonio dell'Associazione e la devoluzione.

L'Assemblea degli Associati, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria, è convocata su iniziativa del Presidente o, in sua assenza o inerzia, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, mediante avviso di convocazione da inviarsi agli Associati con mezzi di comunicazione (anche elettronica) che assicurino la prova della ricezione dell'avviso.

In ogni caso il Presidente o, in sua assenza o inerzia, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, devono obbligatoriamente convocare l'Assemblea degli Associati quando ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno un decimo degli Associati Ordinari, indicando gli argomenti dell'ordine del giorno. In caso di omessa convocazione, l'Assemblea degli Associati è convocata dal Collegio dei Probivri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati con qualsiasi sistema di trasmissione che garantisca l'effettiva informazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della stessa, e deve indicare:

- a) il luogo, la data e l'ora della convocazione;
- b) le modalità per la partecipazione in video o teleconferenza o con altri mezzi di interazione telematica che consentano la partecipazione a distanza.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza fisica o telematica di almeno la metà degli Associati Ordinari mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza semplice degli aenti diritto al voto intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i 2/3 degli Associati Ordinari e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 degli Associati Ordinari.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza degli aenti diritto al voto intervenuti.

Le riunioni in prima e in seconda convocazione non possono essere tenute nello stesso giorno.

Ogni associato dispone di un voto che esprime personalmente o per delega.

L'associato per esercitare i propri diritti deve essere in regola con il versamento della quota associativa e deve essere iscritto nel Registro degli associati.

Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità, la mozione si intende respinta.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che lo redige.

Capo II - Presidente e Vice Presidenti

Articolo _12_ - (Nomina)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli Associati tra coloro che ricoprono l'ufficio di componente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo stesso.

La votazione per l'elezione del presidente avviene a scrutinio palese.

La perdita della qualità di associato determina la decadenza automatica dall'ufficio.

Il Presidente dura in carica per un anno solare, è rieleggibile e scade alla data di approvazione del rendiconto annuale da parte dell'Assemblea degli Associati. ,

In ogni caso, il Presidente resta in carica limitatamente all'attività amministrativa ordinaria fino alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo _13_ - (*Compiti e funzioni*)

Il Presidente, conformemente alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione:

- amministra l'Associazione adottando gli atti ed assumendo le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha la firma sociale;
- accoglie o rigetta le domande di iscrizione degli aspiranti Associati Ordinari, sovrintende alla tenuta del Registro degli Associati, accerta decessi e recessi degli associati e ne decreta l'esclusione, nei casi previsti dallo statuto;
- accoglie o rigetta le domande di iscrizione degli aspiranti Associati Benemeriti, sovrintende alla tenuta dell'Albo dei Benemeriti;
- dispone della gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione,

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vicepresidenti con funzioni e poteri identici a quelli del Presidente.

Il Presidente ha l'onere di convocare il Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno solare, per l'adozione del:

- *“Piano programmatico delle attività”* e del *“Resoconto delle attività”* dell'Associazione;
- *“Progetto di Bilancio preventivo”* ed il *“Progetto di Bilancio consuntivo”* dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

Capo III - Consiglio Direttivo

Articolo _14_ - (*Composizione del Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri deciso dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato nella sede sociale o in altra sede ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta scritta da parte di almeno due componenti, con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea.

Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Direttivo solo coloro che sono iscritti nel Registro degli Associati. La perdita della qualità di associato determina la decadenza automatica dall'ufficio di componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina.

Se prima della scadenza del suddetto termine viene a mancare uno o più consiglieri per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a nominarne i sostituti per cooptazione, i quali durano in carica fino alla termine di scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Se prima della scadenza del suddetto termine viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero consiglio si intende decaduto. In tal caso, l'intero Consiglio Direttivo rimane in carica in regime di *prorogatio* con l'obbligo di convocare l'Assemblea degli Associati per l'elezione dei nuovi componenti. In caso di inerzia, la convocazione per l'elezione del Consiglio Direttivo può essere disposta da associati che rappresentano almeno 1/10 degli Associati Ordinari.

Articolo _15_ - (*Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Consiglio Direttivo, conforme alle disposizioni dello Statuto, con proprie deliberazioni, provvede:

- ad approvare, per ogni anno amministrativo, il “*piano programmatico delle attività*” ed il “*resoconto delle attività*”, nonché il “*Progetto di bilancio preventivo*” ed il “*Progetto di bilancio consuntivo*” dell'Associazione, predisposti dal Presidente, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- a curare l'esecuzione delle delibere prese dall' Assemblea;
- a determinare l'ammontare della contributo associativo annuo che gli Associati devono versare per il rinnovo dell'iscrizione;
- ad individuare le linee generali di indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- a ratificare i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

- ad approvare, modificare, abrogare tutti i regolamenti dell'Associazione, da emanarsi per la completa attuazione del presente Statuto;
- su ogni altro aspetto della vita dell'ente e principalmente sulle iniziative e sulle attività volte alla realizzazione degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione.

Il voto è libero e palese.

Capo IV - Il Collegio dei Probiviri ed il Revisore

Articolo _16_ - (Il Collegio dei Probiviri – Composizione, compiti e funzionamento)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) membri eletti dall'Assemblea degli Associati

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*:

- sulle controversie che dovessero insorgere tra gli associati nonché tra gli associati e l'Associazione per qualsiasi motivo attinente l'attività sociale nonché nei rapporti tra i singoli soci;
- sui motivi di esclusione o decadenza dallo status di associato e di componente un organo dell'Associazione.

Il giudizio innanzi al Collegio dei Probiviri è attivato mediante ricorso per iscritto, nel quale vanno indicati i motivi per i quali si ricorre, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i venti giorni successivi alla ricezione e/o conoscenza della misura disciplinare.

Il Collegio decide sui ricorsi proposti entro il 60° giorno dal ricevimento dello stesso. La decisione viene immediatamente comunicata al Presidente dell'Associazione per gli ulteriori provvedimenti.

Articolo _17_ - (Il Revisore – Composizione, compiti e funzionamento)

L'associazione può dotarsi di un Revisore, in tal caso questo sarà eletto dall'Assemblea degli Associati e dura in carica 3 anni.

Al Revisore spetta il compito di accertare la regolarità della tenuta dei libri contabili dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio nonché della relazione finanziaria con le risultanze delle scritture contabili.

Il Revisore nell'esercizio della propria attività può in ogni momento accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige per ogni esercizio una relazione che viene allegata a quella dell'Assemblea degli Associati.

Il Revisore ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed è tenuto a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo fissata per l'approvazione del *"Progetto di bilancio preventivo"* e del *"Progetto di bilancio consuntivo"* dell'Associazione, predisposto dal Presidente.

Chi riveste la carica di Revisore non può rivestire nessuna altra carica sociale prevista dal presente Statuto.

Titolo IV - Esercizio Sociale - Patrimonio e risorse economiche – Scioglimento

Articolo _18_ - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo _19_ - (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguitamento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono rappresentate:

- dai contributi annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- dai contributi di terzi, anche in forma di sponsorizzazione delle singole attività;

- dai proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- dal ricavato della distribuzione del materiale pubblicato dall'Associazione ovvero dalle offerte ricevute in occasione di convegni o di iniziative similari;
- dai proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- dai contributi pubblici e privati;
- da ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 20 – (*Scioglimento dell'Associazione*)

Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra/e organizzazione/i aente/i analoghi fini di utilità sociale, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, adottate su proposta dell'Ufficio esecutivo, con la maggioranza qualificata.

Art. 21 - (*Rinvio*)

Resta affidata al Consiglio Direttivo la disciplina di tutto ciò che non è stato previsto dal presente statuto, conformemente alle pertinenti norme del Codice Civile ed alle leggi, nazionali e regionali, regolanti la materia.